

Schema accordo transattivo

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di febbraio

in Sala Consilina, Via Mezzacapo 44, nella sede del Comune di Sala

Consilina, sono presenti:

1)il dott.Lucio Pisano,nato a Baronissi il 24.2.1962, il quale
previamente dichiara di agire in questo atto ex art.107, comma 3,
lett.c), D.lgs n. 267/2000 esclusivamente in nome,per conto e
nell'interesse del Comune di Sala Consilina, c.f. 00502010655, che
rappresenta nella sua qualita' di Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali
ed istituzionali, a cio' autorizzato in virtu' ed in esecuzione della
delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____,dichiarata
immediatamente eseguibile, in seguito per brevitaa' " Comune".

2) La Splendor S.n.c. di Palmieri Giuseppe & C., P. IVA n.
01527590614, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Palmieri
Giuseppe, con sede legale in Casagiove (CE) alla Via Marconi n. 23,
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Di Matteo, di seguito
denominata "Impresa";

PREMESSO

-che con atto di citazione, l'Impresa "La Splendor s.n.c. di Palmieri
Giuseppe", conveniva il Comune di Sala Consilina innanzi il Tribunale
di Sala Consilina (poi soppresso ed accorpato al Tribunale di
Lagonegro), R.G.n. 1080/10, al fine di sentir accertare l'illegittimita'
perpetrata dall'Ente nell'irrogare la risoluzione unilaterale del contratto
d'appalto per il servizio di pulizia ordinaria e periodica degli Uffici
comunali, giudiziari e asilo nido n.32 di Rep. del giorno 11/11/2009 e

condannare l'Ente medesimo al risarcimento dei danni quantificati complessivamente in euro 200.000,00 oltre le spese;

-che inoltre, la succitata impresa ritiene di vantare un credito per il servizio di pulizia reso in favore dell'Ente, in virtù delle fatture n. 2 del 20.01.2010 di € 1.514,64 e n. 822 del 31.12.09 di € 2.271,96, per un totale di € 3.786,60;

Visto l'art.1965, c.c. in virtù del quale *“ La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti ”.*

Considerato:

- che è interesse del Comune addivenire alla stipula di un accordo transattivo a tacitazione di ogni pretesa economica e della definizione dell'azione giudiziaria in corso;

Che a tale scopo e' stato sentito il legale incaricato dal Comune nella vertenza in parola, avv. Antonello Rivellese al fine di determinare il contenuto del presente accordo;

Considerato che la scelta di resistere in un giudizio, ovvero, di giungere ad una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;

Vista la deliberazione n. ____ del ____ esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema del presente atto di

transazione autorizzando il sopra costituito dirigente alla stipulazione dello stesso;

Tutto ciò premesso si conviene stipula quanto segue.

Art.1-La premessa e' parte integrante e e sostanziale del presente atto;

Art.2-Le parti come sopra costituite dichiarano di transigere la sopra descritta lite,al sol fine di evitare l'alea del giudizio.

ART.3-Le parti dichiarano di risolvere consensualmente il contratto d'appalto per il servizio di pulizia ordinaria e periodica degli uffici comunali, giudiziari e asilo nido,sottoscritto in data 10.11.09, n.32 di Repertorio,registrato a Sala Consilina il giorno 11/11/2009 al n.452 per cui il vincolo contrattuale deve ritenersi sciolto consensualmente e nessun valore di conseguenza può essere attribuita alla risoluzione, da intendersi caducata e priva di effetti, dandosi atto reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.

Art.3 -La Splendor s.n.c. come sopra rappresentata, rinuncia al giudizio tutto pendente promosso dinanzi al Tribunale di Sala Consilina (ora Lagonegro) N.R.G.1080/2010, nonche' al presunto credito vantato nei confronti dell'Ente, in virtù delle fatture in premessa richiamate. Il Comune di Sala Consilina come sopra rappresentato accetta la rinuncia.

Art.4-La Splendor s.n.c. riconosce all'avv. Antonello Rivellese, legale incaricato di rappresentare il Comune di Sala Consilina nel giudizio di cui al precedente articolo, la somma di € 2.500,00 oltre IVA e C.p.a.a titolo di spese legali.

Le parti, come sopra costituite, reciprocamente si danno atto di aver espressamente e senza riserve alcune concordato il presente accordo e di accettarlo in tutte le sue parti come condizione posta l'una nei confronti dell'altra.

Questo atto, redatto in duplice originale, di cui uno consegnato alla Società "La Splendor" s.n.c. ed il secondo agli atti di questo Comune, consta di 3 intere facciate e parte della 4 fin qui.

Il Legale rappresentante della Impresa "La Splendor s.n.c." - sig. Palmieri Giuseppe

Il Legale Rappresentante del Comune di Sala Consilina - dr. Lucio Pisano

Il Legale dell'Impresa La Splendor - avv. Giovanni Battista di Matteo

Il Legale del Comune di Sala Consilina - avv. Antonello Rivellese